

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana, nella seduta del 07/03/03,

premesse:

- che a seguito della L.R. 52/99 le Amministrazioni comunali possono autonomamente scegliere di non istituire le Commissioni Edilizie,
- che fra le Amministrazioni che viceversa hanno optato per avere le Commissioni Edilizie, è entrato l'uso di non richiedere la designazione di alcuna terna per la nomina dei commissari e che la nomina degli stessi avviene spesso per chiamata diretta, sia per le C.E. che per le C.E.I. e la C.U.,
- che a seguito di tale consuetudine è sempre più frequente che lo stesso geologo, libero professionista o pubblico dipendente, possa far parte contemporaneamente di due o più commissioni,
- che il Consiglio aveva già deliberato sulla materia con propri atti n°22/95 circa i criteri per l'individuazione dei commissari e n° 44/2002 per disciplinare l'□accettazione delle nomine per chiamata,
- che il ruolo principale di Commissario debba intendersi come servizio per l'intera collettività, e che oltre a questo è compito specifico dell'□Ordine:
 - *garantire una presenza qualificata nelle varie istanze e nel contempo favorite l'accesso anche dei giovani iscritti secondo un principio di gradualità e di merito*
 - *favorire il massimo avvicendamento possibile in maniera tale da evitare che si possano creare situazioni di privilegio,*
 - *consentire l'accesso di tutti gli iscritti alle varie commissioni evitando il cumulo indiscriminato di più incarichi,*

constatato che in riferimento all'□esperienza maturata è ritenuto necessario ed urgente riunire in un unico testo di deliberazione sia i criteri per l'□individuazione delle terne di designazione dei commissari che disciplinare la partecipazione degli stessi per chiamata diretta nell'□ambito delle Commissioni Edilizia, Commissioni Edilizie Integrate e Commissioni Urbanistiche,

DELIBERA

1) Definizione degli elenchi

L'□elenco dei geologi che possono essere designati nelle terne per le Commissioni Edilizie, Commissioni Edilizie Integrate e Commissioni Urbanistiche è costituito dall'□Albo e dall'□Elenco Speciale aggiornato al giorno precedente della consultazione con l'□esclusione dei sospesi per qualsiasi motivo, dei colpiti da sanzione disciplinare nel corso degli ultimi due anni, di coloro che al momento siano sottoposti ad accertamento in ambito disciplinare, di coloro i quali abbiano dichiarato specificatamente la loro indisponibilità.

2) Anzianità minima

L'□inclusione nelle terne dovrà avvenire secondo i seguenti criteri di anzianità, salvo l'□indisponibilità di iscritti che le soddisfino:

N' ABITANTI DEL COMUNE

fino a 3.000
da 3.000 a 10.000
oltre 10.000
capoluoghi di Provincia

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE MINIMA

COMMISSIONE EDILIZIA

da 2 a 3 anni
da 3 a 5 anni
oltre 5 anni
altre 10 anni

COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

fino a 5.000
oltre 5.000
capoluoghi di Provincia

da 5 anni
oltre 10 anni
oltre 15 anni

COMMISSIONI URBANISTICHE

fino a 5.000

da 5 a 8 anni

oltre 5.000

oltre 8 anni

capoluoghi di Provincia

oltre 10 anni

3) Criteri di esclusione nelle formazione delle terne

- a) è escluso dalla segnalazione il Commissario uscente,
- b) sono esclusi dalla segnalazione tutti coloro che sono stati inseriti in rose già inviate e non ancora definite dalle Amministrazioni,
- c) sono esclusi tutti coloro per i quali temporaneamente si applicano i limiti di cumulo di seguito elencati

4) Limiti di cumulo

Si applicano sia alla nomina diretta che un iscritto può ricevere direttamente dall'Amministrazione, e pertanto l'eventuale iscritto avrà l'obbligo di darne comunicazione preventiva al Sindaco, sia alle designazioni delle terne formulate dal Consiglio.

E vietato:

- la presenza a più di una CE per Comuni con popolazione residente uguale o maggiore di 10.000 abitanti;
- la contemporanea presenza nella C.E. e C.U. del medesimo Comune qualunque sia il numero degli abitanti, se distinte;
- la presenza a più di due C.E e/o C.E.I. per Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, al componente di una CE e/o CEI di un Comune con popolazione maggiore o uguale a 10.000 abitanti assumere qualsiasi altro mandato in Commissioni Edilizie, Edilizie Integrate e Urbanistiche anche di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

5) Riconferma in carica del Commissario uscente

L'iscritto potrà accettare una sola riconferma per nomina diretta del Sindaco a far parte di una qualsiasi Commissione (Edilizia, Integrata o Urbanistica) **esclusivamente** nel caso in cui il regolamento edilizio preveda che la durata in carica della Commissione sia inferiore a quella del mandato amministrativo ovvero solo nel caso in cui il tempo di permanenza nella carica non superi quello del mandato dell'Amministrazione che lo ha nominato.

6) Procedura

6.1 Predefinizione della rosa ampia

- 1) In riferimento all'elenco degli iscritti disponibili tenendo conto dei criteri ai punti 1-4 della presente delibera, il Consigliere delegato di concerto con la segreteria tecnica provvederà ad un'individuazione di una rosa ampia.
- 2) Al fine di facilitare la presenza nelle commissioni sarà privilegiata la segnalazione di iscritti in base alla distanza della residenza dal Comune ed a tempi di spostamento senza vincoli di confine provinciali.
- 3) La segreteria tecnica provvederà a trasmettere la rosa dei nominativi alla Commissione Consultiva Provinciale, ove insediata, o al Consigliere delegato per la definizione della terna.

6.2 Definizione della terna

- 1) La Commissione Consultiva Provinciale, ove esistente, o il Consigliere delegato definisce la terna tenendo in debito conto i seguenti:
 - capacità dimostrata in precedenti nomine;
 - conoscenza delle problematiche urbanistiche, edilizie ed ambientali,
 - rapporto con i colleghi e le Amministrazioni durante i precedenti mandati;
 - comportamento deontologico;
 - assiduità nella presenza nelle precedenti Commissioni;
 - partecipazione alla vita dell'Ordine.
- 2) La Commissione Consultiva, ove insediata, o il Consigliere delegato invia la terna al Consiglio.

6.3 Segnalazione della terna

- 1) Spetta al Consiglio dell'Ordine ratificare la designazione della terna e segnalarla al Comune o all'Ente richiedente.

- 2) Nella lettera di segnalazione della terna inviata al Comune e all'Iscritto è riportato un categorico invito a non sollecitare incarichi professionali privati nello specifico Comune, ciò al fine di evitare che lo stesso Commissario sia costretto a assentarsi dalla riunione per la valutazione dei suoi elaborati in mancanza di altro tecnico specificatamente preparato.

6.4 Responsabile del procedimento

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri il responsabile della procedura che ne cura la corretta ed imparziale applicazione.

8) *Obblighi degli iscritti*

- 1) I membri delle Commissioni devono informare tempestivamente la Segreteria tecnica dell'Ordine della nomina, della eventuale riconferma e della decadenza.
- 2) Il mancato rispetto delle disposizioni della presente delibera è considerato grave inadempienza alle norme deontologiche.

9) *Applicazione*

- 1) Fino alla scadenza del proprio mandato è consentita la deroga ai punti 2, 3 e 4 della presente delibera ai colleghi che, al momento della pubblicazione, siano membri di una Commissione, purché facciano tempestiva comunicazione scritta della loro eventuale condizione di incompatibilità al Consiglio dell'Ordine precisando la data di scadenza del proprio mandato.
- 2) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dal Consiglio dell'OGT in materia. La presente delibera, su proposta del Presidente è immediatamente esecutiva e si dà mandato al Segretario perché voglia disporre la pubblicazione integrale sul primo numero utile del Il Geologo .